



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione



vista l'istanza depositata in data 11 luglio 2025 nell'interesse della società esecutata;

preso atto del provvedimento depositato dal Giudice delegato nel procedimento iscritto al n. 18/2025 r.g.p.u.;



osservato che detto provvedimento non costituisce causa di estinzione del processo esecutivo, né di definitiva improseguibilità o improcedibilità del medesimo;



P.Q.M.

rigetta le istanze di estinzione e di definitiva improseguibilità o improcedibilità del processo esecutivo;



dichiara sospese le attività di vendita per quattro mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della domanda sottesa al procedimento iscritto al n. 18/2025 r.g.p.u., ordinandone la ripresa alla scadenza del termine indicato dal Giudice delegato, senza necessità di ulteriori provvedimenti, salvo che non intervenga una proroga dell'efficacia delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, c.c.i.i.;



manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.



Barcellona Pozzo di Gotto, 14/07/2025.

Il Giudice dell'esecuzione



Dott. Giuseppe Lo Presti

